CAMERA DEI DEPUTATI N. 3216

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COZZOLINO

Disposizioni in materia di accorpamento di tutte le consultazioni elettorali in un unico giorno dell'anno e di durata degli organi elettivi regionali

Presentata il 7 luglio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente intervento legislativo ha come principale finalità quella di razionalizzare e di inserire all'interno di un unico testo normativo le disposizioni vigenti in materia di durata e di rinnovo degli organi elettivi delle regioni. Tale esigenza si è fatta ancora più impellente a seguito del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, convertito dalla legge 8 maggio 2015, n. 59.

A seguito delle norme introdotte dal decreto-legge n. 27 del 2015 le disposizioni in materia di rinnovo dei consigli regionali ed elezione dei presidenti di regione prevedono ben quattro ipotesi tra loro diverse.

La prima è quella prevista dalla legge n. 108 del 1968, che all'articolo 3 stabilisce che le elezioni regionali si svolgano a far data dalla quarta settimana antecedente la scadenza del quinquennio. Il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, all'articolo 7 stabilisce che le elezioni regionali, quando possibile, debbano svolgersi in una data unica insieme alle elezioni politiche e amministrative che si svolgano nel corso del medesimo anno.

Proprio al fine di consentire lo svolgimento di un unico cosiddetto *election day* per le elezioni amministrative e regionali del 2015, la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), all'articolo 1, comma 501, ha apportato una novella all'articolo 5 della legge n. 165 del 2004, stabilendo che le elezioni regionali possano svolgersi entro sessanta giorni successivi alla data di scadenza della durata in carica dei consigli regionali.

Poiché tale intervento normativo non avrebbe comunque consentito lo svolgimento di un *election day* che accorpasse le elezioni amministrative e regionali previste per il 2015, il Governo è intervenuto con

il citato decreto-legge n. 27 del 2015 che ha introdotto un'altra opzione oltre al termine già previsto dal comma 501 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, prevedendo che le elezioni regionali si possano svolgere anche nella settimana seguente i sessanta giorni successivi alla scadenza della legislatura regionale.

L'attuale quadro normativo in materia di rinnovo dei consigli regionali e di elezione dei presidenti di regione è improntato all'incertezza, poiché le elezioni si possono svolgere in un periodo che va dalla quarta settimana antecedente alla scadenza della durata della legislatura regionale, al sessantaseiesimo giorno successivo a tale data. Inoltre le disposizioni normative che riguardano la data del voto regionale sono previste in tre normative diverse.

La presente proposta di legge ha come fine principale quello di razionalizzare la normativa vigente in materia di voto regionale e di riunire in un unico testo normativo le disposizioni su tale materia.

Si prevede, dunque, che il voto per il rinnovo dei consigli regionali e l'elezione del presidente della regione debba avvenire, di norma, prima della scadenza del quinquennio di durata degli organi elettivi, stabilendo che le elezioni si possano svolgere a partire dalla quarta domenica antecedente tale scadenza.

Si mantiene la possibilità che il voto regionale possa svolgersi nei sessanta giorni successivi alla scadenza del quinquennio, ma si vincola il ricorso a tale soluzione esclusivamente alla possibilità di accorpare il voto regionale ad altri tipi di elezioni, prevedendo un *election day*.

Nei casi in cui il voto regionale si svolge nel periodo successivo alla scadenza del quinquennio si prevede che il trattamento economico dei consiglieri regionali non sia più corrisposto a far data dalla scadenza del quinquennio di durata naturale degli organi elettivi.

Si è ritenuto di prevedere tale disposizione al fine di evitare che le elezioni posticipate alla scadenza naturale della legislatura regionale possano arrecare un vantaggio economico non giustificato ai consiglieri in carica.

La presente proposta di legge è intervenuta anche per modificare la normativa in materia di *election day*. La modifica più rilevante in questo senso riguarda il voto per il *referendum* abrogativo, prevedendo che, quando questo si svolge nello stesso anno in cui si svolgono una o più elezioni di altra natura, come le elezioni amministrative, regionali, europee o le elezioni politiche che non siano conseguenza di scioglimento anticipato delle Camere, le consultazioni referendarie si svolgano nella medesima data delle altre consultazioni elettorali.

L'accorpamento delle consultazioni referendarie a elezioni di altra natura, oltre a produrre effetti di risparmio sui costi derivanti dallo svolgimento materiale delle votazioni e ad evitare che gli elettori siano chiamati più volte al voto in un periodo temporale ristretto, ha la finalità politica di evitare che l'esito di un *referendum* abrogativo sia facilmente vanificato dal mancato raggiungimento del *quorum* di votanti previsto.

Troppe volte, infatti, la campagna elettorale referendaria, da parte di chi è contrario ai quesiti sottoposti al voto, è improntata al non raggiungimento del *quorum* di votanti previsto, piuttosto che sulle motivazioni di merito che dovrebbero indurre gli elettori a votare contro il quesito abrogativo. Le molteplici occasioni in cui le consultazioni referendarie non sono state considerate valide per il mancato raggiungimento del *quorum* di votanti previsto hanno contribuito a svilire e a indebolire uno strumento fondamentale di democrazia diretta quale è appunto il *referendum*.

L'articolo 1 della presente proposta di legge detta quindi norme in materia di *election day*, stabilendo che le elezioni comunali, regionali, politiche, europee e le consultazioni referendarie, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, si svolgano in un'unica data nel corso dell'anno. Al comma 1, inoltre, si elimina il riferimento alle elezioni dei presidenti delle province e a quelle per i

rinnovi dei consigli provinciali, tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge n. 56 del 2014, che ha trasformato le elezioni degli organi provinciali in elezioni di secondo grado.

L'articolo 2 detta norme in materia di rinnovo degli organi elettivi delle regioni, stabilendo che la durata del consiglio regionale è di cinque anni e prevedendo che le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali e quelle del presidente della regione si svolgano di norma prima della scadenza del quinquennio. Si prevede inoltre che le elezioni possano svolgersi nei sessanta giorni successivi alla scadenza del quinquennio solo quando ciò sia indispensabile per accorpare in un'unica data le elezioni regionali a elezioni di altra natura.

L'articolo 3 prevede una serie di abrogazioni di norme in contrasto con quelle degli articoli 1 e 2.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Accorpamento delle consultazioni elettorali in un unico giorno).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle regioni, dei consigli comunali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno, di seguito denominata « *election day* ».

2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 hanno luogo nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

3. Nel caso in cui lo svolgimento di uno o più *referendum* abrogativi si tenga in un anno nel quale è già previsto lo svolgimento dell'*election day* di cui ai commi 1 e 2, in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è fissata per tutti i *referendum* abrogativi nella medesima data delle altre consultazioni previste nel medesimo anno.

ART. 2.

(Durata degli organi elettivi regionali).

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data dell'elezione. Le elezioni dei nuovi consigli e dei presidenti delle regioni hanno luogo in una domenica tra la

quarta e l'ultima antecedente il compimento del periodo di cui al primo periodo. Le elezioni possono avere luogo non oltre sessanta giorni successivi al termine del quinquennio esclusivamente nei casi in cui sia indispensabile ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 1.

2. Nei casi in cui l'elezione dei nuovi consigli regionali ha luogo nei sessanta giorni successivi al termine del quinquennio il trattamento economico dei consiglieri regionali non è corrisposto a far data dal termine del quinquennio.

ART. 3.

(Abrogazioni).

1. I commi dal primo al terzo dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono abrogati.

2. L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è abrogato.

3. L'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, e successive modificazioni, è abrogato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00

17PDL0038250